

Nell'arbitrato per cui oggi è causa, per una arbitraria ed illegittima decisione del Presidente del Collegio, Dr.ssa Mallardo e/o comunque adottata a maggioranza dal Presidente del Collegio e dall'arbitro del lavoratore, non è stato garantito ad entrambe le parti una paritetica possibilità di difesa, con la conseguenza che il lodo irrituale de quo è viziato da nullità/annullabilità per violazione del principio del contraddittorio.

Come esposto, infatti, al termine del primo incontro del 28 settembre 2016, il Presidente, rilevata l'impossibilità di pervenire ad una soluzione conciliativa, fissava un breve rinvio per la decisione (cfr. **doc. 12**).

Nel breve lasso di tempo intercorso tra il primo e l'ultimo incontro, gli arbitri delle parti intrattenevano corrispondenza con il Presidente.

Da una parte, infatti, l'arbitro del lavoratore inviava una comunicazione al Presidente affermando che UPS, nel magazzino di Milano, non trasporta medicinali salvavita e allegando una lettera della Commissione di Garanzia al riguardo (cfr. **doc. 16**).

Dall'altra parte, UPS, riscontrava in data 30 settembre 2016, quanto scritto dall'arbitro del lavoratore, inviando una breve memoria al Presidente con la quale evidenziava che:

- i. UPS non aveva mai ricevuto comunicazioni circa la programmazione dello sciopero del 19-20-21 aprile 2016;
- ii. sul volantino (qui prodotto sub. **doc. 13**) era riportato che lo sciopero nei giorni del 19-20-21 aprile avrebbe avuto luogo solo *“laddove nella trattativa nazionale del 14 p.v. le parti non raggiungano un accordo nella direzione auspicata nella piattaforma sopra descritta”*. L'accordo del 15 aprile 2016 era stato invece raggiunto e sottoscritto anche dalla sigla sindacale di appartenenza del sig. Forlano, la FILT CGIL, e la firma caducava qualsiasi iniziativa di sciopero proclamata precedentemente;
- iii. la comunicazione della Commissione di Garanzia era stata esibita tardivamente e comunque essa era stata emessa, come ivi riportato,

- 3
I
4
- sulla base delle sole informazioni fornite dai sindacati, senza interpellare la Società;
- iv. la qualifica di RSU del sig. Forlano gli consentiva di svolgere attività sindacale durante l'orario di lavoro e all'interno del perimetro aziendale soltanto nei confronti del personale diretto UPS e non anche a favore di personale esterno, nella specie gli autisti delle società fornitrici di servizi di trasporto;
 - v. peraltro, oltre a non essere stato formalmente proclamato alcuno sciopero, le agitazioni erano sfociate in presidi con blocchi e si erano quindi svolte con modalità illecite la cui circostanza poteva essere dimostrata con prove testimoniali di cui veniva richiesta contestualmente l'ammissione;
 - vi. il picchettaggio e la circostanza che dal sito UPS di Milano venissero inviati farmaci salvavita potevano formare entrambi oggetto di prova testimoniale (cfr. doc. 17).

Con tale memoria, UPS formulava quindi istanza per l'ammissione delle prove testimoniali su tutte le circostanze di cui alla lettera di contestazione disciplinare, indicando già anche i nomi dei testi (cfr. doc. 17).

In tale contesto, nella riunione del 30 settembre 2016, il Collegio, non prendendo minimamente in considerazione le deduzioni e le richieste istruttorie formulate da UPS con la predetta memoria del 30 settembre 2016, emetteva il lodo irrituale qui impugnato decidendo *“a maggioranza con il parere contrario dell'arbitro della società di annullare la sanzione di 10 giorni sospensione”*.

In proposito, appare significativo rilevare che il lodo irrituale qui impugnato è stato adottato a maggioranza con la seguente motivazione: *“considerato che all'esito della discussione e dalla documentazione visionata ed in parte acquisita è emerso che”* tra l'altro:

- (i) *“lo sciopero del 20 aprile 2016 era stato proclamato nel corso dell'assemblea del 2 aprile 2016 dalle RSA/RSU di Milano,*